



COMUNE DI ONCINO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) – PRESA ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di giugno alle ore venti e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FANTONE ALFREDO - Presidente	Sì
2. BATTAGLIA DIEGO - Vice Sindaco	Sì
3. BERTERO DANIELE - Consigliere	Sì
4. ALLISO MARIA GRAZIA - Consigliere	Sì
5. BALAITA PATRIZIA - Consigliere	Sì
6. BOAGLIO ADRIANA MARIA - Consigliere	Sì
7. BOCCO GABRIELE - Consigliere	Giust.
8. BOETTO GIANPIERO - Consigliere	Giust.
9. DEMARTINI GIULIANO - Consigliere	Sì
10. MARCELLI SIRIANO - Consigliere	Sì
11. PASERO LAURA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **ZEROLI Dr.ssa Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **FANTONE ALFREDO** nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) – PRESA ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6.03.2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio previsionale, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/06, dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;

VISTO l'art. 57-bis del D.L. 124/19 che ha introdotto all'art. 1 della citata legge 147/13 il comma 683-bis, in base al quale "in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i comuni, in deroga al comma 683 e all'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

CONSIDERATO inoltre che la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTA la Deliberazione n. 397/2025/R/rif con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al terzo periodo regolatorio 2026-2029 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il

primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";

CONSIDERATO che l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif dispone che

- "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1)";
- Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

VISTA la Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/Rif rubricata "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO" che definisce le regole per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti.

VISTA la Deliberazione ARERA n. 374/2025/R/Rif che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica.

VISTA la Deliberazione ARERA n. 396/2025/R/Rif denominata Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti che introduce un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;

VISTA la Deliberazione ARERA del 05 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif con la quale viene approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) fornendo le nuove regole per la compilazione del documento di validità quadriennale;

CONSIDERATO che con la Determina 1/2025-DTAC del 7 novembre 2025, ARERA dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;

RILEVATO inoltre che ARERA ha pubblicato anche la Delibera n. 480/2025/R/rif in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

PRESO ATTO che con l'emanazione dei due provvedimenti si completa il quadro regolatorio complessivo per il nuovo metodo tariffario MTR-3 e ad oggi, pertanto, risulta a tutti gli effetti possibile produrre il Piano Finanziario 2026-2029;

RICHIAMATA infine la deliberazione ARERA n. 123/2026/R/rif del 14 aprile 2026, con la quale sono state previste deroghe alle tempistiche ordinarie del TESTO UNICO PER LA

REGOLAZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE PER RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI (TUBR), esclusivamente per l'anno 2026: l'articolo 3 della citata deliberazione prevede infatti che, limitatamente agli utenti interessati dal flusso aggiuntivo SGAtè resosi necessario a causa di alcuni ritardi nelle trasmissioni con INPS, il bonus sociale possa essere erogato entro il 30 giugno 2026 e successivamente rendicontato a SGAtè, entro il 31 gennaio 2027;

VISTO il P.E.F. – Piano Economico Finanziario - redatto dal gestore S.T.R per le annualità 2026-2029 validato Consorzio ecologia e ambiente C.s.e.a.;

VISTE le tariffe del tributo per l'anno 2026, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-3 di cui alla delibera ARERA n. 397/2025/R/rif;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso sul presente atto dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi ai sensi di legge;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti;

VISTE le delibere ARERA sopra richiamate;

RITENUTO, pertanto, necessario validare il PEF di cui trattasi, tenuto conto della sua completezza, nonché della coerenza e congruità dei dati ivi riportati.

CON VOTI unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di validare/approvare [a seconda che il Comune sia o meno Ente territorialmente competente] il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF ...) e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che con successivo provvedimento del Consiglio Comunale, in conformità al Piano economico finanziario di cui trattasi, saranno determinate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

3. [Per i comuni che svolgono la funzione di Ente territorialmente competente] di dare atto che il PEF e i relativi allegati saranno trasmessi ad ARERA nel termine stabilito dall'articolo 7 della deliberazione n. 397/2025/R/rif.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
FANTONE ALFREDO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
ZEROLI Dr.ssa Sonia
